

# **CORTE DI CASSAZIONE**

**SENTENZA 19-11-2010 N° 23506**

**Fallimento – dichiarazione di fallimento – sentenza – opposizione – deposito della sentenza di fallimento in data successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. 169/2007 – impugnazione – disposizioni riformate – applicabilità – conseguenze – ricorso per cassazione – termine previsto dall'art. 18 LF – decorrenza – dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza impugnata**

23506/10



CONTRIENTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Processabile

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8424/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 10421/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 11844/2008

Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - R.G.N. 14338/2008

Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere - R.G.N. 15119/2008

Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - Cron. 23506

Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - Rep. 7586/bis

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere - Ud. 06/10/2010

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8424-2008 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (P.I.

~~XXXXXXXXXXXX~~, in persona del Curatore Avv. ~~XXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXX~~ elettivamente domiciliata in ROMA, ~~XXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ presso l'avvocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~,

rappresentata e difesa dall'avvocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~,

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

~~XX~~

~~XX~~

2010

1885



XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), elettivamente domiciliati in ROMA,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso l'avvocato XXXXXXXXXXXXXXX, che  
li rappresenta e difende, giusta procura a margine del  
ricorso;

- **ricorrenti** -

**contro**

CURATELA FALLIMENTO XXX  
XXXXXXXXXXXX;

- **intimati** -

sul ricorso 14338-2008 proposto da:

XX  
elettivamente domiciliato in ROMA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso l'avvocato XXXXXXXXXXXXXXX,  
rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
giusta procura a margine del controricorso e ricorso  
incidentale condizionato;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

**contro**





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso<sup>del</sup> V14 novembre 2007 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ titolare di omonima impresa edile, ha impugnato innanzi alla Corte d'appello di ~~XXXI~~ la sentenza del Tribunale di ~~XXXI~~ dell'1.10.2007, che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dei dipendenti, creditori ritualmente chiamati in giudizio, chiedendone la revoca perché la sua attività d'impresa era cessata sin dal marzo 2006 e la sentenza di fallimento era intervenuta oltre il termine annuale posto dall'art. 10 legge fallimentare.

Ha altresì dedotto di non aver avuto notizia del ricorso di fallimento, in quanto sia tale atto che il decreto che aveva disposto la sua convocazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 15 l.f. non gli erano stati regolarmente notificati.

La Corte territoriale, con sentenza depositata il 4 febbraio 2008, ha accolto l'appello ed ha quindi revocato la sentenza di fallimento.

Avverso questa statuizione sono stati proposti plurimi ricorsi per cassazione:

1°.- iscritto al n. 8424/2008 dal curatore del fallimento ~~XXXXXXXXXX~~ non resistito da alcuno degli intimati; 2° iscritto al 10421/08 del R.G. ancora dal curatore fallimentare resistito dal ~~XXXXXXXXXX~~ con controricorso contenente ricorso incidentale resistito dal ricorrente

principale; 3° iscritto al n. 11844/08 dai creditori istanti notificato cui ha resistito ~~XXXXXXXXXXXX~~ con controricorso contenente ricorso incidentale resistito dai ricorrenti principali.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi in quanto sono stati proposti avverso la medesima decisione.

Il primo ricorso, iscritto al n. 8424/2008 è stato proposto dal curatore del fallimento ~~XXXXXXXX~~ e non è stato resistito da alcuno degli intimati, è stato notificato il 14 marzo 2008.

Il secondo, iscritto al 10421/08 del R.G., è stato proposto ancora una volta dal curatore fallimentare che ha dichiarato nella sua premessa di rinunciare al precedente ricorso. Nessuno degli intimati ha resistito.

Il terzo ricorso, iscritto al n. 11844/08, è stato proposto dai creditori istanti ed è stato notificato il 18 aprile 2008. Non si è costituito alcuno degli intimati.

Ciò premesso:

Il primo ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorrente, avendo dato atto che la sentenza impugnata gli è stata comunicata nelle forme di rito il giorno 14.2.2008, era obbligato a curare il deposito nel suo fascicolo della copia autentica fornita del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività dell'impugnazione.



Secondo quanto affermato nell'ordinanza delle S.U. n. 9004/2009, siffatta riscontrata lacuna, proprio perché preclude il riscontro circa la tempestività dell'impugnazione, è sanzionata nei termini indicati. L'inottemperanza al disposto dell'art. 369 comma 1 c.p.c. che onera la parte ricorrente del deposito della copia dell'atto impugnato nei termini ivi sanciti, ammessa, quanto meno, a sopperirvi secondo le modalità previste dall'art. 372 c.p.c. comunque nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c., è posta a tutela di un'esigenza pubblicistica e ciò spiega l'irrilevanza dell'eventuale non contestazione della tempestività del ricorso da parte degli intimati, nella specie peraltro neppure costituiti. Analoga sorte e per le medesime ragioni merita il secondo ricorso proposto dal curatore fallimentare. Seppur ammissibile ai sensi dell'art. 387 c.p.c. nonostante la contestuale declaratoria d'improcedibilità del primo ricorso - Cass. n. 12898/2010-, l'atto, così come il precedente ricorso, reca la medesima indicazione cui non è seguito il deposito della copia comunicata della sentenza impugnata.

Inammissibile è invece il terzo ricorso proposto dai creditori istanti. La sua notifica è stata eseguita il 18 aprile 2008, ed è perciò intempestiva, essendo a tale data decorso il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza impugnata, eseguita presso

l'Avv. ~~XXXXXXXX~~ che li assisteva il giorno 13 febbraio 2008.

Il disposto dell'art. 18 comma 14 nel testo riformato dal lgs n.169/2007, applicabile *ratione temporis* in quanto la decisione impugnata, depositata nel febbraio del 2008, è stata assunta nel suo vigore, stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla Corte d'appello sul reclamo proposto avverso la declaratoria di fallimento è di trenta giorni che decorrono dalla sua notificazione, ovvero dalla sua comunicazione.

I ricorsi incidentali tardivi del ~~XXXXXXXX~~ sono per l'effetto inefficaci.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese della presente fase di legittimità

PQM

La Corte:

Riunisce i ricorsi. Dichiarò improcedibili i ricorsi principali proposti dal curatore fallimentare ed iscritti ai numeri 8424/2008 e 10421/2008 del R.G., <sup>le</sup> ~~led~~ inammissibile il ricorso iscritto al n. 11844/2008 ed inefficaci i ricorsi incidentali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2010.

Il Consigliere est.

Il Presidente

(dott.ssa Maria Rosaria Cultrera)

(dott. Corrado Carnevale)

*Maria Rosaria Cultrera*

**Depositato in Cancelleria**

19 NOV 2010

IL CANCELLIERE